



# COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 77 del 18-11-2022

**Oggetto: INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 583, 584 E 585 DELLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234.**

L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 11:30 la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita in modalità a distanza mediante collegamento in videoconferenza

<b>Raffaele Pane</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Piero Maccarone</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Assente</b>
<b>Daniele Maletta</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Carmelo Pitaro il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. Raffaele Pane, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTE :

- la Deliberazione del Consiglio Comunale Nr. 18 del 27.07.2022 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS (Documento Unico di Programmazione semplificato) 2022/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale, Nr. 19 del 27.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2022/2024;

**Visti** i commi 583-587, art. 1, della Legge n. 234/2021 rubricati “Disposizioni in materia di indennità dei sindacimetropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali”, i quali recitano testualmente quanto segue:

*583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure: a) 100 per cento per i sindaci metropolitani; b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti; c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti; d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti; h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

*584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.*

*585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.*

*586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

*587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.*

### Premesso che:

- l'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che sia riconosciuta al Sindaco ed i componenti

- degli organi esecutivi un'indennità di funzione e che i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni;
- il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro 4 aprile 2000, n. 119 ha stabilito che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sia commisurata alla dimensione demografica degli Enti e tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
  - la misura della indennità prevista per Vicesindaco ed Assessori è rapportata percentualmente a quella stabilita per il Sindaco. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
  - l'art. 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, con i commi 583 - 585, ha disposto che:
    - 1) a decorrere dall'anno 2024 l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo vigente dei Presidenti delle Regioni, in misura percentuale a seconda della dimensione demografica dei Comuni:
      - a) 100 per cento per i Sindaci metropolitani (euro 13.800,00);
      - b) 80 per cento per i Sindaci dei Comuni capoluogo di regione e per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti (euro 11.040,00);
      - c) 70 per cento per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti (euro 9.960,00);
      - d) 45 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (euro 6.210,00);
      - e) 35 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti (euro 4.830,00);
      - f) 30 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti (euro 4.140,00);
      - g) 29 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti (euro 4.002,00);
      - h) 22 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti (euro 3.036,00);
      - i) 16 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (euro 3.036,00);
    - 2) l'indennità, in sede di prima applicazione, è adeguata al 45% per l'anno 2022 e al 68% per l'anno 2023, nelle misure indicate in precedenza; la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure riportate al punto 1) nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
    - 3) le indennità di funzione da corrispondere ai Vicesindaci, agli Assessori e ai presidenti dei Consigli comunali sono adeguate a quelle da corrispondere ai Sindaci, con l'applicazione delle percentuali previste dal citato D.M. n. 119/2000;

**Vista** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 1580 del 5 gennaio 2022, la quale ritiene che gli adeguamenti percentuali del 45% per il 2022 e del 68% per il 2023 vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;

**Considerato che**, l'incremento delle indennità degli amministratori, per come stabilito dalla Legge

234/2021, sarà per la maggior parte finanziato con il Fondo di cui al comma 586, art. 1, della stessa legge;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 82;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

### **DELIBERA**

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

- **di quantificare** le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco/Assessori comunali sulla base di quanto previsto dall'art. 1, commi 583, 584 e 585 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, dal D.M. n. 119/2000, dall'articolo 82, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 267/2000, e delle altre disposizioni citate in premessa come analiticamente riportato nell'allegato prospetto di cui si riepilogano le risultanze principali:

<b>Comuni n. abitanti</b>	<b>Indennità attuale</b>	<b>Indennità 2022 Incremento 45%</b>	<b>Indennità 2023 Incremento 68%*</b>	<b>Indennità 2022 - 2024</b>
<i>Sindaco Fino a 3000</i>	€ 1.659,38	€ 1.906,26	€ 2.032,44	€ 2.208,00
<i>Vice sindaco</i>	€ 174,30	€ 285,93	€ 304,86	€ 331,20
<i>Assessore</i>	€ 116,20	€ 190,63	€ 203,44	€ 220,80

- **Di precisare** che, gli importi sopra specificati, verranno dimezzati, a norma dell'art. 82, comma 1 del D.lgs 267/2000, agli amministratori che non hanno fatto richiesta, al proprio datore di lavoro, dell'aspettativa non retribuita di cui all'art. 81 del D.lgs 267/2000;

- **Di demandare** al responsabile del settore finanziario la relativa copertura finanziaria e di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le suddette somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili.

- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
F.to Ing. Raffaele Pane

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Carmelo Pitaro

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, sostituito dall'art. 147 bis, comma 1, della Legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Scigliano, 18-11-2022

**Il Responsabile del servizio**  
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, sostituito dall'art. 147 bis, comma 1, della Legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Scigliano, 18-11-2022

**Il Responsabile del servizio**  
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21-11-2022 al 06-12-2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Carmelo Pitaro

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21-11-2022 (art.124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

È stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267/2000);

Scigliano, 21-11-2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Carmelo Pitaro

---

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 21-11-2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. Carmelo Pitaro